

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Il Consiglio,

- ritenuto che:

- a) l'art. 1 del D.P.R. n. 101/90 dispone che la pratica forense deve svolgersi con assiduità e diligenza e, principalmente, presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e che essa comporta il compimento delle attività proprie della professione;
- b) l'art. 4 del D.P.R. n. 101/90 dispone che è compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi ivi previsti e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) l'art. 6 del D.P.R. n. 101/90 dispone che il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto pure nei modi ritenuti più opportuni;
- d) l'art. 6 del D.P.R. n. 101/90 prevede che il numero delle udienze, cui il praticante ha assistito nel semestre e da annotarsi nel libretto della pratica, non può essere inferiore a venti;

- visti il R.D.L. 27/11/33 n. 1578, il R.D. 22/1/34 n. 37, la L. 24/7/85 n. 406 ed il D.P.R. 101 del 10/4/90;

delibera di approvare, per lo svolgimento della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, il seguente

REGOLAMENTO

- 1) Il laureato che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito elenco, corredando la richiesta, oltre che con la documentazione prescritta, con l'eventuale indicazione dell'indirizzo verso il quale intende orientarsi.
- 2) Gli avvocati che hanno maturato l'anzianità di sei anni dalla data di iscrizione all'Albo, sono tenuti a comunicare con sollecitudine al Consiglio la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio laureati aspiranti allo svolgimento della pratica forense, indicando l'ambito della propria attività prevalente; essi dovranno, con separata dichiarazione, indicare il numero e l'identità di eventuali altri praticanti iscritti per la frequenza presso il proprio studio.
- 3) Resta fermo per l'avvocato, a norma dell'articolo 26 del Codice Deontologico, il riconoscimento al praticante, dopo un periodo iniziale, di un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. Si ritiene che con la conseguita abilitazione, il praticante dovrebbe essere in grado di fornire allo studio un apporto degno di considerazione.
- 4) All'avvocato non è consentito di accogliere nel proprio studio più di due laureati per lo svolgimento della pratica forense.
- 5) Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequenza dello studio, oltre che alla partecipazione alle udienze; il praticante deve comunicare per iscritto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro, i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio; la comunicazione deve essere ripetuta in caso di variazione dei dati forniti.
- 6) Il praticante deve comunicare per iscritto, indicandone il giorno e gli orari, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro, e, successivamente, in ogni caso di variazione dei dati forniti:
 - a) se svolge attività lavorativa alle dipendenze sia di datore di lavoro privato che di ente pubblico
 - b) se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali
 - c) se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari.

Viene suggerita l'opportunità che tali indicazioni siano accompagnate da idonea documentazione, rivolta al Consiglio, da parte del datore di lavoro o del professionista o dell'Istituto Universitario.

7) Qualora sia impegnato in attività estranee al praticantato forense, il praticante, a richiesta del Consiglio, alla presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale, dovrà allegare, se risulta indicata l'assistenza ad udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'orario di lavoro e di altro suo impiego, documentazione scritta del titolo per il quale egli ha potuto assentarsi dal lavoro o dall'impiego estraneo al praticantato per assistere all'udienza annotata.

8) E' fatto obbligo al praticante di frequentare i corsi della Scuola Forense istituita dal Consiglio dell'Ordine.

Pertanto, ai fini di un corretto e completo svolgimento della pratica forense, nonché dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato dovrà assistere, per tutto il biennio di pratica, ad almeno la metà delle lezioni in programma in ciascuno dei quattro semestri, fra le quali dovrà figurare almeno una lezione di deontologia professionale.

Le lezioni a cui il praticante abbia partecipato dovranno essere indicate in un foglio da inserire all'interno del libretto di pratica professionale, che il praticante sottoscriverà sotto la propria personale responsabilità.

Per il praticante già iscritto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo di frequenza si riferisce ai semestri che mancano al compimento del biennio di pratica

E' esonerato da tale obbligo il praticante che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento abbia già iniziato l'ultimo semestre di pratica.

Il mancato rispetto dell'obbligo di frequentare la Scuola Forense nei termini sopra indicati comporterà il mancato riconoscimento del relativo semestre di pratica.

9) Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno trenta udienze per ogni semestre così articolate:

- dieci udienze penali avanti il Tribunale o la Corte d'Assise o la Corte d'Appello;
- dieci udienze civili avanti il Tribunale o la Corte d'Appello;
- le restanti dieci udienze avanti qualsiasi altra Autorità Giudiziaria, Civile, Penale, Amministrativa o Tributaria.

Nel libretto non potranno essere riportate più di tre udienze per giorno, fatta eccezione per casi particolari di cui il praticante abbia dato preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso, non sarà ritenuta valida l'assistenza alle udienze di mero rinvio **e, per la materia penale, alle udienze di applicazione della pena e a quelle in cui il procedimento viene definito con oblazione.**

10) La partecipazione del praticante ad ogni udienza sarà, di norma, attestata dalla indicazione della presenza del praticante medesimo insieme al suo dominus o ad altro avvocato comparente in sua vece a verbale di causa; per i praticanti abilitati al patrocinio, che proseguano lo svolgimento della pratica al di fuori dello studio di iniziale appartenenza, vale a dire in proprio, la trattazione dei procedimenti, nel numero di cui alla lettera c) dell'art. 8 D.P.R. n. 101/90, dovrà risultare dai relativi atti di causa; la trattazione dovrà estendersi a tutto il corso del procedimento sino alla sua definizione.

Il verbale di udienza o gli atti, di cui ai commi precedenti, dovranno essere, a richiesta del Consiglio, allegati in fotocopia al libretto della pratica per la vidimazione semestrale.

Potrà costituire, eccezionalmente, certificazione equipollente al verbale di causa la dichiarazione confermativa dell'avvocato, che ha partecipato all'udienza del processo annotato, risultante dalla di lui firma a margine dell'annotazione.

La partecipazione del praticante ad ogni udienza penale sarà attestata con firma sul libretto della pratica, dopo l'udienza stessa, dal dominus o, in mancanza, da altro difensore presente in aula, al quale il praticante dovrà rivolgersi attestando di aver assistito in tal modo alla trattazione del processo.

11) Il praticante avvocato è tenuto ad eseguire con tempestività nel libretto le annotazioni dell'attività svolta; il libretto della pratica, completato in ogni sua parte, dovrà essere presentato al

Consiglio per la convalida semestrale entro trenta giorni dal compimento del semestre.

12) A completamento di ogni semestre di pratica il praticante è tenuto, a richiesta del Consiglio, ad un colloquio inteso ad ottenere eventuali chiarimenti o una migliore valutazione circa il tirocinio svolto.

13) Il professionista, presso il quale il praticante svolge la pratica, è impegnato in ossequio ai principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante con attenzione e disponibilità al fine di contribuire alla sua formazione professionale e deontologica, incoraggiando la partecipazione del medesimo alla Scuola Forense; il professionista dovrà consentire al praticante di assistere alle udienze, di esaminare gli incarti di studio delle cause o delle pratiche alla cui trattazione il praticante sia stato invitato a collaborare o partecipare, di presenziare, quando sia opportuno e consentito dal cliente, ai colloqui con lo stesso nei quali vengano espressi pareri o valutate le strategie difensive; il professionista deve mettere a disposizione del praticante, per quanto possibile, un locale idoneo.

14) Il praticante è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso della pratica.

15) L'avvocato è tenuto, sul proprio onore, a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del contenuto del libretto della pratica.

16) Il praticante ha domicilio legale nello studio dell'avvocato presso il quale è iscritto per la frequenza, dove riceverà in via esclusiva tutte le comunicazioni e le notizie relative alla pratica forense; non saranno accolte domande di iscrizione che indichino un diverso domicilio; le comunicazioni ed i provvedimenti del Consiglio riguardanti il praticante saranno comunicati anche all'avvocato presso il quale è iscritto.

17) Il Consiglio si riserva di controllare con i mezzi più opportuni la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto e delle informazioni fornite dai praticanti e dai professionisti presso i quali viene svolta la pratica; la mancata o infedele comunicazione delle informazioni richieste, l'annotazione o l'attestazione nel libretto di circostanze non corrispondenti al vero e l'inosservanza da parte del praticante o dell'avvocato, presso il quale è iscritto, delle disposizioni del presente regolamento, potranno costituire fonte di responsabilità disciplinare; l'adozione del presente regolamento non esaurisce né limita le ulteriori e diverse possibilità di intervento e controllo che competono al Consiglio secondo le norme vigenti.